

RISCOSSIONE - Autore: Alfio CISSELLO
Venerdì 21 giugno 2013

Decadenza dalla dilazione solo se non si pagano otto rate

Grazie al DL «Fare», la dilazione dei ruoli può essere aumentata sino a dieci anni. Il DL «Fare» contiene importanti modifiche in tema di **dilazione** delle somme iscritte a **ruolo**, o affidate ad Equitalia a seguito di **accertamenti esecutivi**.

Per prima cosa, è necessario evidenziare, per prevenire ogni malinteso, che, come criterio generale, il periodo massimo di differimento degli importi rimane di **72 rate mensili**, ovvero di sei anni. Questo lasso temporale, in base alle novità apportate a suo tempo dal DL 16/2012, può essere prorogato per un ulteriore periodo e sino a **72 mesi**, in caso di dimostrato **peggioramento** della situazione economica del contribuente.

Ora, grazie alle modifiche del DL «Fare» all'art. 19 del DPR 602/73, sia la rateazione ordinaria che quella prorogata possono essere aumentate fino a 120 rate mensili, ovvero per un periodo massimo di **dieci anni**.

Ciò a condizione che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria volontà, “in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla **congiuntura economica**”.

Il legislatore fornisce altresì la definizione di grave situazione di difficoltà, specificando che occorre:

- l'accertata **impossibilità** di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario;
 - la **valutazione** circa la **solvibilità** del contribuente in relazione al piano di dilazione concedibile.
- Le nuove disposizioni devono essere oggetto di un **decreto** del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto legge.

Alla luce di ciò, si configurano, sostanzialmente, tre tipi di rateazione:

- quella “**normale**”, ove il contribuente che, secondo quanto indicato dalle varie direttive di Equitalia, dimostra di essere in difficoltà, può ottenere il differimento del debito in un massimo di 72 rate mensili;
- quella “**prorogata**”, ove, se c'è un peggioramento della situazione di difficoltà e non è intervenuta decadenza, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo sino a 72 mesi;
- quella che potremmo definire “**aumentata**”, dove, in presenza di **grave situazione** di difficoltà finanziaria dovuta alla congiuntura economica, ci può essere un aumento fino a 120 rate mensili.

Prossima l'emanazione del decreto attuativo

Le altre modifiche concernono le cause di decadenza dalla dilazione.

In futuro, il contribuente decade se non vengono onorate **otto rate** del piano, anche non consecutive.

Attualmente, invece, la decadenza si verifica solo se non vengono pagate due rate **consecutive** del piano, mentre prima del DL 16/2012 essa avveniva ove non fossero state pagate **due rate**, anche non consecutive.

È interessante interrogarsi sul **carattere retroattivo** del mutamento di norma circa la decadenza.

Essendo una disposizione di carattere procedurale, essa può ritenersi, in difetto di specifica previsione di legge (magari contenuta nel decreto medesimo, di cui non si ha ancora il testo definitivo, o nella legge di conversione), **retroattiva**, quindi i contribuenti considerati decaduti per mancato pagamento di due rate (siano esse consecutive o meno) dovrebbero potere ripresentare la domanda, o, comunque, essere **ammessi** alla dilazione in virtù delle modifiche apportate dal DL «Fare».